

## **TI\_GERICHTE 52.2001.50 vom 27. März 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-03-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.50)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.50 du 27 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.50 del 27 marzo 2001

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2001 52.2001.50 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2001 52.2001.50 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2001 52.2001.50

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00050 Lugano 27 marzo 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di \_\_\_\_\_ patr. da: avv. \_\_\_\_\_ contro la decisione 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 356) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 3 maggio 2000 rilasciata dal municipio di \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_ per l'edificazione di una casa d'abitazione bifamiliare in località \_\_\_\_\_ (part. n. \_\_\_\_\_ RF); viste le risposte: - 20 febbraio 2001 del Consiglio di Stato; - 27 febbraio 2001 di \_\_\_\_\_; - 14 marzo 2001 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 12 ottobre 1999 \_\_\_\_\_ ha chiesto al municipio di \_\_\_\_\_ il permesso di costruire una casa d'abitazione bifamiliare in località \_\_\_\_\_ su un piccolo fondo di appena 147 mq, situato a valle della strada che sale verso i monti (part. no. \_\_\_\_\_ RF); che la domanda è stata pubblicata e notificata ai vicini, fra i quali i ricorrenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, proprietari di un appartamento di vacanza del condominio \_\_\_\_\_, situato sul lato a monte della strada in questione (part. no. \_\_\_\_\_ RF), i quali si sono opposti al rilascio della licenza; che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 maggio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini \_\_\_\_\_; che con giudizio 23 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, per carenza d'interesse legittimo, il ricorso inoltrato dagli oppositori contro la predetta licenza; che, in sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la distanza (20 m) e la differenza di livello che separano le due costruzioni fossero tali da escludere i ricorrenti dal novero delle persone legate per situazione all'oggetto da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso; la genericità delle censure sollevate con l'opposizione dimostrerebbe peraltro l'assenza di qualsiasi interesse degno di protezione; che i soccombenti impugnano il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza; che, rivendicata la qualità per agire, gli insorgenti contestano in particolare il travaso di indici che dovrebbe permettere l'edificazione di uno stabile di tre piani sul minuscolo fondo dedotto in edificazione; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il

Consiglio di Stato, il municipio ed il beneficiario della licenza, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti di cui semmai si dirà più avanti; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; che la legittimazione attiva dei ricorrenti a contestare il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato è certa; che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmM); che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente dimostri di appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione è legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello intrattenuto dagli altri membri della collettività; che l'insorgente deve inoltre dimostrare di essere portatore di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca; che, in concreto, la situazione dei ricorrenti, proprietari di un appartamento del condominio sovrastante la controversa costruzione, è sicuramente legata all'oggetto della lite da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con il resto della comunità: la distanza (20 m) ed i pochi metri di dislivello che separano le due costruzioni non permettono di giungere ad opposta conclusione; che non per nulla il municipio ha peraltro notificato la domanda di costruzione anche ai ricorrenti, considerandoli interessati dall'intervento; che, negando, nelle circostanze concrete, l'esistenza di una relazione sufficientemente stretta e degna di considerazione con l'oggetto della lite, il Consiglio di Stato ha applicato in modo eccessivamente restrittivo i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza per distinguere l'interesse legittimo dall'interesse di chi insorge in forza dell'actio popularis; che non si può d'altro canto nemmeno negare che i ricorrenti siano portatori di un interesse personale e concreto ad impedire che a valle del condominio di cui sono comproprietari sorga una costruzione suscettibile di alterare in misura apprezzabile il quadro del paesaggio; l'interesse di fatto è sufficiente; non deve necessariamente identificarsi con quello protetto dalle norme di cui è eccepita la violazione (Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.); che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata, siccome lesiva del diritto, e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso inoltratogli dai vicini oppositori; che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del resistente; visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 23 gennaio 2001 (no. 356) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.-- sono a carico del resistente, che rifonderà fr. 500.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario